

STATUTO

DI

DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.

SOMMARIO

Capitolo 1. DEFINIZIONI.....	3
Articolo 1. Definizioni e Interpretazione.....	3
Capitolo 2. DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE E OGGETTO SOCIALE.....	4
Articolo 2. Denominazione e Sede Sociale.....	4
Articolo 3. Oggetto sociale.....	4
Capitolo 3. CAPITALE SOCIALE E AZIONI.....	4
Articolo 4. Capitale Autorizzato e Azioni.....	4
Articolo 5. Registro degli Azionisti.....	5
Articolo 6. Delibera di Emissione delle Azioni; Condizioni di Emissione.....	5
Articolo 7. Diritti di Opzione.....	6
Articolo 8. Pagamento delle Azioni.....	6
Articolo 9. Azioni Proprie.....	7
Articolo 10. Riduzione del Capitale Emesso.....	7
Articolo 11. Cessione delle Azioni.....	8
Articolo 12. Usufrutto, Pegno e Certificati di Deposito in relazione alle Azioni.....	8
Articolo 13. Disposizioni specifiche concernenti le Azioni a Voto Speciale.....	8
Capitolo 4. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	10
Articolo 14. Composizione del Consiglio di Amministrazione.....	10
Articolo 15. Nomina, Sospensione e Revoca degli Amministratori.....	11
Articolo 16. Remunerazione degli Amministratori.....	11
Articolo 17. Funzioni generali del Consiglio di Amministrazione.....	12
Articolo 18. Attribuzione delle funzioni all'interno del Consiglio di Amministrazione; Segretario Generale.....	12
Articolo 19. Rappresentanza.....	12
Articolo 20. Riunioni; Processo decisionale.....	13
Articolo 21. Conflitti di Interessi.....	13
Articolo 22. Seggi vacanti e incapacità di agire.....	14
Articolo 23. Approvazione delle Delibere del Consiglio di Amministrazione.....	15
Articolo 24. Manleva e Assicurazione.....	15
Capitolo 5. BILANCIO ANNUALE; UTILI E DISTRIBUZIONI.....	16
Articolo 25. Esercizio Finanziario e Bilancio Annuale.....	16
Articolo 26. Revisore Indipendente.....	16
Articolo 27. Approvazione del Bilancio Annuale e Manleva.....	17
Articolo 28. Riserve, Utili e Distribuzioni.....	17
Articolo 29. Pagamento e Diritto alle Distribuzioni.....	18
Capitolo 6. L'ASSEMBLEA GENERALE.....	18
Articolo 30. Assemblea Generale degli Azionisti Annuale e Straordinaria.....	18
Articolo 31. Convocazione e Ordine del Giorno delle Assemblee.....	18
Articolo 32. Luogo delle Assemblee.....	19
Articolo 33. Presidente dell'Assemblea.....	19
Articolo 34. Verbali.....	19
Articolo 35. Diritti in sede di Assemblee e Ammissione.....	19
Articolo 36. Diritti di Voto e Adozione delle Delibere.....	21
Articolo 37. Assemblee dei Titolari di Azioni Ordinarie e di Azioni a Voto Speciale.....	21
Articolo 38. Convocazioni e Avvisi.....	21
Capitolo 7. MISCELLANEA.....	22
Articolo 39. Legge Applicabile; Risoluzione delle Controversie.....	22
Articolo 40. Modifica dello Statuto.....	22
Articolo 41. Scioglimento e Liquidazione.....	22
DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	24

T1. Capitale sociale emesso - Scenario I.....	24
T2. Capitale sociale emesso - Scenario II.....	24
T3. Capitale sociale emesso - Scenario III	24
T.4 Capitale sociale emesso - Scenario IV	25

STATUTO:

CAPITOLO 1. DEFINIZIONI

Articolo 1. Definizioni e Interpretazione.

1.1. Nel presente Statuto, i seguenti termini hanno il seguente significato:

Consiglio di Amministrazione indica il consiglio di amministrazione della Società (*het bestuur*).

Sistema di Gestione Accentrata Ordinario indica qualsiasi sistema di registrazione nel paese in cui le Azioni sono di volta in volta quotate.

Società indica la società la cui organizzazione interna è disciplinata dal presente Statuto.

Amministratore indica un membro del Consiglio di Amministrazione e si riferisce sia ad Amministratori Esecutivi sia ad Amministratori Non-Esecutivi.

Amministratore Esecutivo indica un Amministratore nominato quale Amministratore Esecutivo ai sensi dell'Articolo 15.1.

Revisore Indipendente ha il significato di cui all'Articolo 26.1.

Assemblea Generale o **Assemblea Generale degli Azionisti** indica l'organo della Società composto dai soggetti legittimati a votare, in qualità di azionisti o altro, o l'assemblea di tali soggetti (o dei loro rappresentanti) e degli altri soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti.

Amministratore Non-Esecutivo indica un Amministratore nominato quale Amministratore Non-Esecutivo ai sensi dell'Articolo 15.1.

Azione Ordinaria indica un'azione ordinaria indicata come tale nell'Articolo 4.2.

Azione indica un'azione del capitale della Società. Salvo il caso in cui sia chiara un'indicazione contraria, include un'Azione di qualsiasi categoria.

Azionista indica il titolare di una o più Azioni.

Azioni a Voto Speciale indica un'Azione a voto speciale come indicata nell'Articolo 4.2. Salvo il caso in cui sia chiara un'indicazione contraria, la definizione include un'Azione a voto speciale di qualsiasi categoria.

Azioni a Voto Speciale A indica un'Azione A a voto speciale come indicata nell'Articolo 4.2.

Azioni a Voto Speciale B indica un'Azione B a voto speciale come indicata nell'Articolo 4.2.

Azioni a Voto Speciale C indica un'Azione C a voto speciale come indicata nell'Articolo 4.2.

1.2. Inoltre, i termini non utilizzati al di fuori dell'ambito di applicazione di un particolare Articolo, devono ritenersi definiti nell'Articolo interessato.

1.3. Un messaggio **in forma scritta** indica un messaggio inviato tramite lettera, telefax, e-mail o altri mezzi di comunicazione elettronica purché il relativo messaggio o documento sia leggibile e riproducibile, e il termine **scritto** sarà interpretato di conseguenza.

1.4. I riferimenti nel presente Statuto all'assemblea degli Azionisti di una particolare classe di Azioni saranno interpretati come l'organo della Società composto dai titolari di Azioni della relativa categoria o (a seconda dei casi) l'assemblea degli Azionisti della relativa categoria (o i loro rappresentanti) e altri soggetti autorizzati a partecipare a tali assemblee.

1.5. I riferimenti agli **Articoli** sono riferimenti agli articoli del presente Statuto, salvo ove espressamente indicato diversamente.

1.6. Salvo che il contesto richieda diversamente, i termini e le espressioni contenuti/e e non altrimenti definiti/e nel presente Statuto hanno lo stesso significato di cui al Codice Civile olandese. I riferimenti del presente Statuto alla legge sono riferimenti alle disposizioni della normativa olandese come formulate di volta in volta.

CAPITOLO 2. DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE E OGGETTO SOCIALE.

Articolo 2. Denominazione e Sede Sociale.

- 2.1. La denominazione della Società è la seguente: Davide Campari-Milano N.V.
- 2.2. La Società può utilizzare nei rapporti con soggetti terzi la forma abbreviata D.C.M. N.V., DCM N.V., o Campari N.V..
- 2.3. La sede sociale della Società si trova ad Amsterdam, nei Paesi Bassi.
- 2.4. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'apertura e la chiusura di succursali, agenzie, uffici rappresentativi e amministrativi sia in Italia sia al di fuori dell'Italia.

Articolo 3. Oggetto sociale.

L'oggetto sociale della Società è lo svolgimento – direttamente e/o indirettamente – delle seguenti attività:

- a) produzione di ogni tipo di alimenti e bevande, sia alcoliche sia analcoliche, nonché la produzione di merci e materie inerenti o connesse a tale industria;
- b) acquisto, vendita, distribuzione e promozione degli alimenti, bevande, merci e materie di cui al precedente punto a);
- c) assunzione di partecipazioni in altre società o enti italiani o stranieri operanti (direttamente o indirettamente) nel settore delle bevande, nel settore alimentare e in altri settori connessi;
- d) finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti di cui al precedente punto c) o comunque facenti parte del Gruppo che fa capo alla Società, inclusa la prestazione di garanzie (personali e/o reali) e la prestazione di servizi nei settori amministrazione, controllo di gestione, servizi informatici ed elaborazione dati, servizi generali, legali, finanziari e immobiliari, risorse umane, logistica, acquisti, marketing e commerciale;
- e) somministrazione di alimenti e bevande;
- f) assunzione e concessione di finanziamenti in qualsiasi forma per il compimento delle attività indicate alle lettere precedenti;
- g) costruzione, compravendita, gestione, conduzione e amministrazione di beni immobili, rustici e urbani.

Purché in via non prevalente rispetto alle attività indicate nel primo comma, la Società potrà anche compiere, nell'interesse proprio e delle società o enti di cui al precedente *sub c)* o comunque facenti parte del Gruppo che fa capo alla Società, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale anche in settori diversi da quelli degli alimenti e delle bevande, con esclusione, tuttavia, della prestazione di servizi professionali nei confronti del pubblico che siano riservate per legge a intermediari bancari e/o finanziari.

CAPITOLO 3. CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Articolo 4. Capitale Autorizzato e Azioni.

- 4.1. Il capitale autorizzato della Società è pari a duecentoquarantotto milioni (248.000.000) di euro.
- 4.2. Il capitale autorizzato è suddiviso nelle seguenti categorie di azioni:
 - un miliardo cinquecento milioni (1.500.000.000) Azioni Ordinarie, del valore nominale di cinque centesimi (0,05) di euro cadauna;
 - un miliardo cinquecento milioni (1.500.000.000) Azioni a Voto Speciale A, del valore nominale di cinque centesimi (0,05) di euro cadauna;
 - quattrocento milioni (400.000.000) Azioni a Voto Speciale B, del valore nominale di venti centesimi (0,20) di euro cadauna; e
 - quaranta milioni (40.000.000) Azioni a Voto Speciale C, del valore nominale di quarantacinque centesimi (0,45) di euro cadauna.

- 4.3. Ulteriori categorie di Azioni, incluse azioni di categoria privilegiata *senior* o *junior* che diano diritti di ricevere dividendi prima che i dividendi siano corrisposti ai titolari di Azioni Ordinarie, potranno essere autorizzate dalla Società di volta in volta, purché la nuova categoria di Azioni e le relative condizioni siano preliminarmente inserite nello Statuto. Una modifica del presente Statuto che autorizzi una nuova categoria di Azioni, e l'emissione di Azioni di qualsiasi categoria attuale o futura, non richiederà l'approvazione di un particolare gruppo o categoria di Azionisti.
- 4.4. Tutte le Azioni saranno Azioni nominative. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire che ai fini della negoziazione e del trasferimento delle Azioni su un mercato estero, la Azioni siano iscritte nel Sistema di Gestione Accentrata Ordinario, in conformità ai requisiti del relativo mercato estero.

Articolo 5. Registro degli Azionisti.

- 5.1. La Società deve tenere un registro degli Azionisti. Il registro può comprendere diverse parti che possono essere conservate in luoghi diversi e ciascuna parte del registro può essere conservata in più copie e in più di un luogo, in base a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
- 5.2. I titolari delle Azioni sono obbligati a fornire per iscritto i propri nominativi e indirizzi alla Società ove e quando sia necessario ai sensi di legge e delle normative applicabili alla Società. I nominativi e gli indirizzi, e, nella misura applicabile, le altre informazioni di cui all'Articolo 2:85 del Codice Civile olandese, saranno iscritti nel registro degli Azionisti. I titolari delle Azioni Ordinarie che abbiano richiesto di poter ricevere Azioni a Voto Speciale, in conformità ai Termini delle SVS (come definiti nell'Articolo 13.2), saranno iscritti in una sezione separata del registro degli Azionisti (il **Registro Speciale**) con i loro nominativi, indirizzi, la data di iscrizione, il numero complessivo di Azioni Ordinarie con riferimento alle quali è stata effettuata una richiesta e, una volta emesse, il numero complessivo e la categoria delle Azioni a Voto Speciale detenute. Il Consiglio di Amministrazione fornirà a chiunque sia iscritto nel registro su richiesta e a titolo gratuito un estratto di tale registro in relazione al rispettivo diritto alle Azioni.
- 5.3. Il registro verrà costantemente aggiornato. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà le regole relative alla sottoscrizione delle iscrizioni e annotazioni nel registro degli Azionisti.
- 5.4. L'Articolo 2:85 del Codice Civile olandese si applica al registro degli Azionisti.

Articolo 6. Delibera di Emissione delle Azioni; Condizioni di Emissione.

- 6.1. Il Consiglio di Amministrazione l'avrà la facoltà di emettere Azioni per un periodo di cinque (5) anni dall'entrata in vigore del presente Statuto. Tale competenza riguarda tutte le Azioni non emesse del capitale di volta in volta autorizzato della Società.
- 6.2. Successivamente al periodo di cinque (5) anni di cui all'Articolo 6.1 le Azioni potranno essere emesse mediante delibera dell'Assemblea Generale. Tale competenza riguarda tutte le Azioni non emesse del capitale di volta in volta autorizzato della Società, salvo il caso in cui la competenza a emettere Azioni spetti al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Articolo 6.3 del presente Statuto.
- 6.3. Le Azioni possono essere emesse ai sensi di una delibera del Consiglio di Amministrazione, qualora e nella misura in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato designato in tal senso dall'Assemblea Generale. Tale delega può essere attribuita ogni volta per un periodo massimo di cinque (5) anni e può essere estesa ogni volta per un periodo massimo di cinque (5) anni. La delega deve stabilire il numero di Azioni di ciascuna categoria interessata, che potranno essere emesse mediante delibera del Consiglio di Amministrazione. Una delibera dell'Assemblea Generale che designi il Consiglio di Amministrazione quale organo societario autorizzato a emettere Azioni può essere revocata esclusivamente su proposta del Consiglio di Amministrazione.

- 6.4. Una delibera dell'Assemblea Generale avente ad oggetto (i) l'emissione delle Azioni, o (ii) la delega al Consiglio di Amministrazione quale organo societario autorizzato a emettere le Azioni, può essere adottata esclusivamente su proposta del Consiglio di Amministrazione.
- 6.5. Le precedenti disposizioni del presente Articolo 6 si applicano in via analogica all'assegnazione dei diritti di sottoscrizione delle Azioni, ma non si applicano all'emissione di Azioni a favore di un soggetto che eserciti il diritto, precedentemente concesso, di sottoscrivere Azioni.
- 6.6. L'organo societario che ha deliberato l'emissione delle Azioni deve stabilire il prezzo di emissione e ogni altra condizione di emissione nella delibera di emissione.

Articolo 7. Diritti di Opzione.

- 7.1. In caso di emissione di Azioni Ordinarie, ciascun titolare di Azioni Ordinarie disporrà di diritti di opzione in misura proporzionale al valore nominale complessivo delle proprie Azioni Ordinarie. Agli Azionisti non spetteranno diritti di prelazione in relazione ad Azioni Ordinarie emesse a fronte di un conferimento non in denaro. Parimenti, agli Azionisti non spetteranno diritti di opzione in relazione ad Azioni Ordinarie emesse a favore dei dipendenti della Società o di una società del gruppo (*groepsmaatschappij*).
- 7.2. Il Consiglio di Amministrazione sarà l'organo sociale competente a restringere o escludere i diritti di opzione per un periodo di cinque (5) anni dalla data di efficacia del presente Statuto. Dopo questo periodo di cinque (5) anni, per ciascuna emissione di Azioni Ordinarie, i diritti di opzione potranno essere limitati o esclusi mediante delibera dell'Assemblea Generale. Tuttavia, laddove l'emissione di Azioni Ordinarie avvenga su delibera del Consiglio di Amministrazione, i diritti di opzione potranno essere limitati o esclusi dalla delibera del Consiglio di Amministrazione solo nella misura in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato designato a tal fine dall'Assemblea Generale. Le disposizioni di cui agli Articoli 6.2 e 6.3 si applicano in via analogica.
- 7.3. Una delibera dell'Assemblea Generale avente ad oggetto (i) la limitazione o l'esclusione dei diritti di opzione o (ii) la delega al Consiglio di Amministrazione quale organo societario autorizzato a limitare o escludere i diritti di opzione, può essere adottata esclusivamente su proposta del Consiglio di Amministrazione.
- 7.4. Qualora venga effettuata una proposta all'Assemblea Generale per limitare o escludere i diritti di opzione, le motivazioni e il prezzo di emissione previsto, devono essere previsti per iscritto nella proposta stessa.
- 7.5. Una delibera dell'Assemblea Generale (i) per limitare o escludere i diritti di opzione, o (ii) per designare il Consiglio di Amministrazione in qualità di organo societario autorizzato a limitare o escludere i diritti di opzione, richiede la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi, qualora all'assemblea sia rappresentata meno della metà del capitale emesso della Società.
- 7.6. Qualora siano attribuiti diritti di sottoscrizione di Azioni Ordinarie, i titolari di Azioni Ordinarie disporranno di diritti di opzione in relazione a tali diritti; le disposizioni che precedono del presente Articolo 7 si applicano in via analogica. I titolari di Azioni Ordinarie non disporranno di diritti di opzione in relazione ad Azioni Ordinarie emesse a favore di un soggetto che eserciti il diritto, precedentemente concesso, di sottoscrivere Azioni Ordinarie.

Articolo 8. Pagamento delle Azioni.

- 8.1. All'emissione di un'Azione Ordinaria, il suo intero valore nominale deve essere liberato, nonché l'ammontare del sovrapprezzo in caso di sottoscrizione dell'Azione Ordinaria a un prezzo più elevato, ferme restando le disposizioni dell'Articolo 2:80, comma 2 del Codice Civile olandese.

- 8.2. Il pagamento di un'Azione deve essere effettuato in denaro, nella misura in cui non sia stato concordato alcun conferimento in altra forma.
- 8.3. Qualora il Consiglio di Amministrazione decida in tal senso, le Azioni Ordinarie possono essere emesse a carico di eventuali riserve, ad eccezione della Riserva di Capitale Speciale di cui all'Articolo 13.4.
- 8.4. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a stipulare atti giuridici relativi a conferimenti non in denaro e gli altri atti giuridici di cui all'articolo 2:94 del Codice Civile olandese senza la previa approvazione dell'Assemblea Generale.
- 8.5. I pagamenti delle Azioni e i conferimenti non in denaro sono inoltre soggetti alle disposizioni degli articoli 2:80, 2:80a, 2:80b e 2:94b del Codice Civile olandese.

Articolo 9. Azioni Proprie.

- 9.1. La Società non può sottoscrivere Azioni proprie di nuova emissione.
- 9.2. La Società ha il diritto di acquistare Azioni proprie interamente liberate, o certificati di deposito delle Azioni, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
- 9.3. L'acquisizione a fronte di un corrispettivo è consentita esclusivamente in presenza di un'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad agire in tal senso da parte dell'Assemblea Generale. Tale autorizzazione avrà validità per un periodo non superiore a diciotto mesi. L'Assemblea Generale deve stabilire nell'autorizzazione il numero di Azioni, o certificati di deposito delle Azioni, che possono essere acquisite/i, la modalità di acquisto e i limiti entro cui il prezzo deve essere fissato.
- 9.4. La Società può, senza autorizzazione da parte dell'Assemblea Generale, acquistare Azioni proprie al fine di trasferire tali Azioni ai dipendenti della Società o a una società del gruppo (*groepsmaatschappij*) in base a un meccanismo applicabile a tali dipendenti, purché tali Azioni siano quotate su un mercato regolamentato.
- 9.5. L'Articolo 9.3 non si applica alle Azioni, o ai certificati di deposito delle Azioni, acquisite/i dalla Società a titolo di successione universale.
- 9.6. Non possono essere esercitati diritti di voto in relazione a qualsiasi Azione propria detenuta dalla Società o da una controllata (*dochtermaatschappij*), o a qualsiasi Azione propria per cui la Società o una controllata (*dochtermaatschappij*) detenga certificati di deposito. Non saranno effettuati pagamenti relativamente alle Azioni proprie.
- 9.7. La Società è autorizzata ad alienare le Azioni proprie, o i certificati di deposito delle Azioni proprie, ai sensi di una delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 9.8. Le Azioni proprie e i certificati di deposito delle Azioni sono inoltre soggetti alle disposizioni degli articoli 2:89a, 2:95, 2:98, 2:98a, 2:98b, 2:98c, 2:98d e 2:118 del Codice Civile olandese.

Articolo 10. Riduzione del Capitale Emesso.

- 10.1. L'Assemblea Generale può, ma esclusivamente su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberare di ridurre il capitale sociale emesso:
 - (a) mediante annullamento delle Azioni; o
 - (b) mediante riduzione del valore nominale delle Azioni, modificando il presente Statuto.Le Azioni oggetto di tale delibera devono essere ivi specificate e le disposizioni per l'attuazione di tale delibera devono essere ivi adottate.
- 10.2. La delibera di cancellazione delle Azioni può riguardare esclusivamente:
 - (a) le Azioni detenute dalla Società stessa o di cui essa detiene certificati di deposito; o
 - (b) tutte le Azioni di una particolare categoria.

La cancellazione di tutte le Azioni di una certa categoria richiederà la previa approvazione dell'assemblea dei titolari delle Azioni della categoria interessata.

- 10.3. La riduzione del valore nominale delle Azioni, con o senza rimborso, deve essere effettuata per il medesimo importo con riferimento a tutte le Azioni. Sarà possibile derogare a tale previsione per distinguere tra categorie di Azioni. In tal caso, ai fini della riduzione del valore nominale delle Azioni di una particolare categoria sarà necessaria la previa approvazione dell'assemblea dei titolari delle Azioni della categoria interessata.
- 10.4. La riduzione del capitale emesso della Società è inoltre soggetta alle disposizioni degli articoli 2:99 e 2:100 del Codice Civile olandese.

Articolo 11. Cessione delle Azioni.

- 11.1. La cessione dei diritti che un Azionista detiene in relazione alle Azioni Ordinarie registrate nel Sistema di Gestione Accentrata Ordinario deve aver luogo in conformità alle disposizioni della normativa applicabile al Sistema di Gestione Accentrata Ordinario di riferimento.
- 11.2. La cessione delle Azioni non registrate nel Sistema di Gestione Accentrata Ordinario richiede un apposito atto destinato a tale scopo e, salvo il caso in cui la Società stessa sia parte di tale atto giuridico, il riconoscimento scritto della cessione da parte della Società. Tale riconoscimento deve essere effettuato nell'atto di trasferimento ovvero in una dichiarazione separata, avente data certa di riconoscimento dell'atto di trasferimento, ovvero in una copia conforme o in un estratto autenticato da notaio o dal cessionario. La notifica di tale atto o copia o estratto alla Società è parificata al riconoscimento.
- 11.3. Il trasferimento delle Azioni Ordinarie dal Sistema di Gestione Accentrata Ordinario è soggetto alle limitazioni contenute nelle disposizioni della normativa applicabile al relativo Sistema di Gestione Accentrata Ordinario ed è ulteriormente soggetta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12. Usufrutto, Pegno e Certificati di Deposito in relazione alle Azioni.

- 12.1. Le disposizioni degli Articoli 11.1 e 11.2 si applicano in via analogica alla costituzione o alla cessione di un diritto di usufrutto sulle Azioni. Il diritto di voto inerente alle Azioni Ordinarie gravate da usufrutto può spettare all'usufruttuario. Gli Azionisti, con o senza diritti di voto, e l'usufruttuario con diritti di voto, hanno il diritto di partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti. L'usufruttuario che non sia titolare di diritti di voto non ha diritto a partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti.
- 12.2. Le disposizioni degli Articoli 11.1 e 11.2 si applicano in via analogica anche alla costituzione di un diritto di pegno sulle Azioni. È inoltre possibile costituire sulle Azioni un pegno senza spossessamento: in tal caso, l'articolo 3:239 del Codice Civile olandese si applica in via analogica. Il diritto di voto inerente alle Azioni Ordinarie gravate da pegno può spettare al creditore pignoratizio. Gli Azionisti, con o senza diritti di voto, e il creditore pignoratizio che sia titolare dei diritti di voto, sono legittimati a partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti. Il creditore pignoratizio che non sia titolare di diritti di voto non ha diritto di partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti.
- 12.3. I titolari di certificati di deposito delle Azioni non hanno il diritto di partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti.

Articolo 13. Disposizioni specifiche concernenti le Azioni a Voto Speciale.

- 13.1. In caso di conflitto tra le disposizioni che regolano le Azioni a Voto Speciale di cui al presente Articolo 13 e qualsiasi altra disposizione del presente Capitolo 3, il presente Articolo 13 prevarrà. I poteri conferiti dal presente Statuto all'assemblea di categoria dei titolari delle Azioni a Voto

Speciale saranno efficaci esclusivamente qualora e nella misura in cui siano state emesse una o più categorie di Azioni a Voto Speciale e le medesime non siano detenute dalla Società o dalla società veicolo ai sensi dell'Articolo 13.6 né siano soggette all'obbligo di cessione di cui all'Articolo 13.7.

- 13.2. Il Consiglio di Amministrazione adotterà i termini e le condizioni generali applicabili alle Azioni a Voto Speciale. Tali termini e condizioni, come di volta in volta approvati e modificati, sono di seguito definiti i **Termini delle SVS**. Tali Termini delle SVS possono essere modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione, fermo restando comunque che eventuali modifiche sostanziali e non meramente tecniche saranno subordinate all'approvazione dell'Assemblea Generale, salvo che si tratti di modifiche richieste per garantire la conformità con le leggi applicabili e con i regolamenti di quotazione.
- 13.3. Le Azioni a Voto Speciale non danno diritto a diritti di opzione sulle Azioni di nuova emissione di qualsiasi categoria e non sussiste alcun diritto di opzione in relazione all'emissione di Azioni a Voto Speciale.
- 13.4. La Società manterrà una riserva di capitale separata (la **Riserva di Capitale Speciale**) al fine di liberare le Azioni a Voto Speciale. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad aumentare o ridurre la Riserva di Capitale Speciale a valere sulle, o in favore delle, riserve della Società. Qualora il Consiglio di Amministrazione decida in tal senso, le Azioni a Voto Speciale possono essere emesse a valere sulla Riserva di Capitale Speciale invece che a fronte di un effettivo pagamento delle Azioni interessate.
- 13.5. Tuttavia, il titolare delle Azioni a Voto Speciale emesse a valere sulla Riserva di Capitale Speciale può in qualsiasi momento sostituire il versamento a carico della Riserva di Capitale Speciale effettuando il pagamento effettivo alla Società con riferimento alle Azioni interessate (in conformità alle istruzioni di pagamento fornite dal Consiglio di Amministrazione a richiesta) per un importo pari al valore nominare di tali Azioni. Dalla data di incasso da parte della Società di tale pagamento effettivo, l'importo relativo all'emissione delle Azioni che era stato originariamente imputato alla Riserva di Capitale Speciale sarà nuovamente versato nella Riserva di Capitale Speciale. Le Azioni a Voto Speciale esistenti, che dopo essere state acquisite dalla Società, sono trasferite da quest'ultima alla società veicolo di cui all'Articolo 13.6, non saranno considerate Azioni a Voto Speciale non liberate in conformità al presente Articolo 13.5.
- 13.6. Le Azioni a Voto Speciale possono essere emesse e cedute a soggetti che abbiano espressamente concordato con la Società in forma scritta di aderire ai Termini delle SVS e che soddisfino quanto previsto dai medesimi. Le Azioni a Voto Speciale possono anche essere cedute alla Società e a una società veicolo designata dal Consiglio di Amministrazione che abbia espressamente convenuto con la Società in forma scritta di agire in qualità di depositaria delle Azioni a Voto Speciale e di non esercitare alcun diritto di voto connesso alle Azioni a Voto Speciale che possa detenere. Le Azioni a Voto Speciale non possono essere emesse o cedute ad altri soggetti.
- 13.7. Il titolare di Azioni Ordinarie che (i) richieda la rimozione dal Registro Speciale delle Azioni Ordinarie a proprio nome, (ii) trasferisca le Azioni Ordinarie a un altro soggetto o (iii) sia divenuto oggetto di un evento per cui il controllo su tale soggetto venga acquisito da un altro soggetto, il tutto come meglio indicato nei Termini delle SVS, deve trasferire le proprie Azioni a Voto Speciale alla Società o alla società veicolo di cui all'Articolo 13.6, salvo ove e nella misura in cui sia diversamente previsto nei Termini delle SVS. Qualora e nella misura in cui un Azionista violi tale obbligo, i diritti di voto, il diritto di partecipare all'Assemblea Generale e qualsiasi diritto a distribuzioni in relazione alle Azioni a Voto Speciale che devono essere trasferiti in tale senso, verranno sospesi. La Società sarà autorizzata irrevocabilmente a eseguire il trasferimento per conto dell'Azionista interessato.

- 13.8. Le Azioni a Voto Speciale possono anche essere cedute volontariamente alla Società o alla società veicolo di cui all'Articolo 13.6. L'Azionista che intenda effettuare tale cessione volontaria dovrà inoltrare, per mezzo del proprio intermediario, alla Società una richiesta scritta in tal senso, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione. In tale richiesta, l'Azionista dovrà indicare il numero e la categoria di Azioni a Voto Speciale che il richiedente intende cedere. Il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi, dovrà comunicare al richiedente il soggetto al quale potrà cedere le Azioni a Voto Speciale interessate.
- 13.9. Le Azioni a Voto Speciale non potranno essere costituite in pegno. Non potranno essere emessi certificati di deposito per le Azioni a Voto Speciale.
- 13.10. Ciascuna Azione a Voto Speciale A potrà essere convertita in un'Azione a Voto Speciale B e ciascuna Azione a Voto Speciale B potrà essere convertita in un'Azione a Voto Speciale C. Ciascuna Azione a Voto Speciale A o Azione a Voto Speciale B verrà automaticamente convertita in un'Azione a Voto Speciale B o in un'Azione a Voto Speciale C (a seconda del caso) in seguito all'emissione di una dichiarazione di conversione da parte della Società. La Società emetterà una dichiarazione di conversione qualora e nel caso in cui un Azionista abbia diritto alle Azioni a Voto Speciale B o alle Azioni a Voto Speciale C, come meglio indicato nei Termini delle SVS. La differenza tra il valore nominale delle Azioni a Voto Speciale A o delle Azioni a Voto Speciale B convertite e le nuove Azioni a Voto Speciale B o le nuove Azioni a Voto Speciale C sarà imputata alla Riserva di Capitale Speciale.
- 13.11. Al fine di incoraggiare la partecipazione dell'azionariato con orientamento a lungo termine, in modo da rinforzare la stabilità della Società e il migliore allineamento degli interessi a lungo termine degli azionisti e del *management* della Società, il Consiglio di Amministrazione può decidere di fornire a tutti i titolari di Azioni a Voto Speciale C il diritto di convertire ciascuna delle loro Azioni a Voto Speciale C, congiuntamente alle corrispondenti Azione Ordinarie, in una azione speciale ordinaria che dia diritto fino a venti (20) voti per ciascuna azione speciale ordinaria. Resta inteso che, in conformità alle delibere degli organi societari competenti, il diritto di conversione sarà esercitabile entro un periodo di tempo predeterminato e le azioni speciali ordinarie potranno anche essere non ammesse alla quotazione e soggette a taluni limiti di trasferimento.
- Il Consiglio di Amministrazione può adottare la predetta delibera solamente a seguito dell'ottenimento dell'approvazione dell'Assemblea Generale che (i) permetta al Consiglio di Amministrazione di adottare tale delibera, e (ii) modifichi lo statuto della Società prevedendo l'introduzione di una nuova classe di azioni speciali ordinarie e il meccanismo di conversione. L'approvazione dell'Assemblea Generale richiede solamente il voto di almeno la maggioranza del capitale sociale emesso della Società. Ai sensi dell'articolo 4.3, l'autorizzazione della convertibilità e l'autorizzazione di tale nuova classe di azioni non richiederà l'approvazione di alcun particolare gruppo o classe di Azionisti.

CAPITOLO 4. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Articolo 14. Composizione del Consiglio di Amministrazione.

- 14.1. La Società avrà un consiglio di amministrazione, composto da almeno tre (3) amministratori e al massimo quindici (15) amministratori, comprensivo di entrambi: amministratori che abbiano la responsabilità della gestione quotidiana della Società (amministratori esecutivi) e amministratori che non abbiano tale responsabilità quotidiana (amministratori non esecutivi). Il Consiglio di Amministrazione nella sua interezza sarà responsabile per la strategia della Società.

- 14.2. Il numero complessivo degli Amministratori, nonché il numero degli Amministratori Esecutivi e degli Amministratori Non-Esecutivi, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
- 14.3. Possono essere Amministratori Non-Esecutivi esclusivamente persone fisiche.

Articolo 15. Nomina, Sospensione e Revoca degli Amministratori.

- 15.1. Gli Amministratori saranno nominati dall'Assemblea Generale degli Azionisti. Gli Amministratori saranno nominati quali Amministratori Esecutivi ovvero quali Amministratori Non-Esecutivi.
- 15.2. Il Consiglio di Amministrazione designerà un candidato per ciascun posto vacante. La designazione da parte del Consiglio di Amministrazione sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea Generale degli Azionisti può privare la designazione del carattere vincolante con delibera approvata con la maggioranza assoluta dei voti espressi. Qualora la designazione vincolante non venga privata del carattere vincolante, il soggetto nominato sarà considerato nominato. Qualora la designazione venga privata del suo carattere vincolante, il Consiglio di Amministrazione potrà effettuare una nuova designazione vincolante, e il presente articolo 15.2 si applicherà nuovamente.
- 15.3. All'Assemblea Generale degli Azionisti, i voti relativi alla nomina di un Amministratore possono essere espressi esclusivamente per i candidati che figurano nell'ordine del giorno dell'assemblea o nelle relative note illustrative.
- 15.4. Nella designazione per la nomina di un Amministratore sarà indicata l'età e la posizione che detiene o ha detenuto il candidato, nella misura in cui siano informazioni rilevanti per l'adempimento delle proprie funzioni di Amministratore. La designazione deve indicare le motivazioni su cui si basa.
- 15.5. La designazione indicherà altresì la durata dell'incarico del candidato. La durata dell'incarico degli Amministratori non può eccedere un periodo massimo di quattro anni per volta. L'Amministratore che cessa l'incarico in ragione dello spirare della sua carica è immediatamente legittimato a essere nuovamente nominato.
- 15.6. Ciascun Amministratore può essere sospeso o rimosso dall'Assemblea Generale degli Azionisti in qualsiasi momento. Una delibera dell'Assemblea Generale degli Azionisti avente ad oggetto la sospensione o la revoca di un Amministratore, salvo che su proposta del Consiglio di Amministrazione, richiede una maggioranza assoluta dei voti espressi. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre sospendere un Amministratore Esecutivo. Una sospensione da parte del Consiglio di Amministrazione può essere interrotta in qualsiasi momento dall'Assemblea Generale degli Azionisti.
- 15.7. Qualsiasi sospensione può essere estesa una o più volte, ma non può protrarsi per più di tre mesi complessivi. Qualora, al termine di tale periodo, non sia stata adottata alcuna decisione in merito alla cessazione della sospensione o alla revoca, la sospensione cesserà.

Articolo 16. Remunerazione degli Amministratori.

- 16.1. La Società deve adottare una politica sulla remunerazione degli Amministratori. Tale politica è stabilita dall'Assemblea Generale con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi, senza che alcun *quorum* costitutivo sia richiesto; il Consiglio di Amministrazione presenterà una proposta a tal fine. Gli Amministratori Esecutivi non possono partecipare alla discussione e al processo decisionale del Consiglio di Amministrazione a tal proposito.
- 16.2. Il potere per stabilire la remunerazione e le altre condizioni dell'incarico degli Amministratori spetta al Consiglio di Amministrazione, con la dovuta osservanza della politica sulla remunerazione prevista dall'Articolo 16.1 e dalle disposizioni di legge applicabili. Gli Amministratori Esecutivi non possono prendere parte alla discussione e al processo decisionale del Consiglio di Amministrazione in relazione alla remunerazione degli Amministratori Esecutivi.

- 16.3. Il Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti i piani per l'emissione delle Azioni Ordinarie o la concessione dei diritti per la sottoscrizione delle Azioni Ordinarie in favore degli Amministratori. I piani dovranno almeno specificare il numero delle Azioni Ordinarie e i diritti per la sottoscrizione delle Azioni Ordinarie che possono essere assegnati agli Amministratori e i criteri applicabili per l'assegnazione e ogni eventuale modifica connessa.
- 16.4. La mancata approvazione richiesta ai sensi dell'Articolo 16.3 non pregiudicherà il potere di rappresentanza della Società del Consiglio di Amministrazione.
- 16.5. Gli Amministratori hanno diritto a un indennizzo da parte della Società e alla polizza assicurativa D&O, in conformità all'Articolo 24.

Articolo 17. Funzioni generali del Consiglio di Amministrazione.

- 17.1. Al Consiglio di Amministrazione è affidata la gestione della Società. Nell'esercizio dei propri doveri, gli Amministratori devono essere guidati dagli interessi della Società e del *business* ad essa connesso.
- 17.2. Ciascun Amministratore è responsabile dell'andamento generale della Società.

Articolo 18. Attribuzione delle funzioni all'interno del Consiglio di Amministrazione; Segretario Generale.

- 18.1. Il presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi di legge, dovrà essere un Amministratore Non-Esecutivo designato dal Consiglio di Amministrazione e avrà il titolo di "Presidente". Il Consiglio di Amministrazione può designare uno o più Amministratori quali vice-presidenti del Consiglio di Amministrazione.
- 18.2. Dovere degli Amministratori Non-Esecutivi è di vigilare sull'adempimento dei doveri da parte degli Amministratori Esecutivi, nonché sull'andamento generale della Società e del *business* ad essa connesso. Agli Amministratori Non-Esecutivi spettano inoltre i doveri assegnati loro ai sensi di legge e del presente Statuto.
- 18.3. Un Amministratore Esecutivo, designato dal Consiglio di Amministrazione, sarà l'Amministratore Delegato. Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire altri titoli agli Amministratori.
- 18.4. Gli specifici doveri dell'Amministratore Delegato e degli altri Amministratori, se del caso, saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in forma scritta.
- 18.5. Nella misura consentita dalla legge olandese, il Consiglio di Amministrazione può assegnare e delegare taluni doveri e poteri a singoli Amministratori e/o comitati, inclusi il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Remunerazione e Nomine. Ciò può anche comprendere una delega dei poteri decisionali, a condizione che ciò sia previsto in forma scritta. L'Amministratore, ovvero il comitato, a cui siano delegati tali poteri del Consiglio di Amministrazione deve osservare le disposizioni stabilite in proposito dal Consiglio di Amministrazione.
- 18.6. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario generale e sarà autorizzato a sostituirlo in qualsiasi momento. Il segretario generale ha i doveri e i poteri ad esso conferiti in virtù del presente Statuto o di una delibera del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza di un segretario generale, le sue funzioni e i suoi poteri vengono esercitati da un sostituto, se designato dal Presidente o dall'Amministratore Delegato.

Articolo 19. Rappresentanza.

- 19.1. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a rappresentare la Società.
- 19.2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare funzionari con poteri di rappresentanza generali o limitati. Ciascuno di tali funzionari, singolarmente o congiuntamente con uno o più ulteriori

funzionari o membri del Consiglio di Amministrazione, può rappresentare la Società. Ciascuno di tali funzionari dovrà rappresentare la Società con la dovuta osservanza delle limitazioni relative ai propri poteri. Le qualifiche di tali funzionari saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20. Riunioni; Processo decisionale.

- 20.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o l'Amministratore Delegato. Il consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dall'Amministratore Delegato. I verbali del consiglio devono essere conservati.
- 20.2. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti espressi. Ciascun Amministratore può esprimere un voto. Il Consiglio di Amministrazione può individuare tipologie di delibere soggette a requisiti che si discostino da quanto precede. Tali tipologie di delibere e la natura del loro scostamento devono essere specificati chiaramente e in forma scritta.
- 20.3. Le decisioni adottate nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno valide esclusivamente se presente o rappresentata la maggioranza degli Amministratori. Il Consiglio di Amministrazione potrà individuare tipologie di delibere soggette a requisiti che si discostino da quanto precede. Tali tipologie di delibere e la natura del loro scostamento devono essere specificati chiaramente e in forma scritta.
- 20.4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute mediante riunione degli Amministratori presenti personalmente o tramite *conference call*, videoconferenza o qualsiasi altro mezzo di comunicazione, a condizione che tutti gli Amministratori partecipanti a tale riunione siano in grado di comunicare tra loro simultaneamente. La partecipazione a una riunione, tenuta in una delle modalità che precedono, sarà ritenuta quale presenza a tale riunione.
- 20.5. Per l'adozione di una delibera con modalità diverse dalla riunione, è necessario che la proposta venga sottoposta a tutti gli Amministratori, nessuno di essi si sia opposto alla modalità prescelta per l'adozione di una delibera e la maggioranza degli Amministratori, richiesta ai sensi dell'Articolo 20.2, abbia espressamente acconsentito alla relativa modalità di adozione delle delibere.
- 20.6. Soggetti terzi possono fare affidamento su una dichiarazione scritta da parte del Presidente, dell'Amministratore Delegato o del segretario generale con riferimento alle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione o da un comitato dello stesso. In caso di delibera adottata da un comitato, i soggetti terzi possono altresì fare affidamento su una dichiarazione scritta da parte del presidente di tale comitato.
- 20.7. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e in relazione all'adozione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, un Amministratore può essere rappresentato esclusivamente da un altro Amministratore, autorizzato in forma scritta.
- 20.8. Il Consiglio di Amministrazione può adottare ulteriori regole in relazione ai metodi di funzionamento e al processo decisionale.

Articolo 21. Conflitti di Interessi.

- 21.1. Un Amministratore che si trovi in una situazione di conflitto di interessi di cui all'Articolo 21.2 o che abbia un interesse che paia possa dare luogo a tale conflitto di interessi (entrambi un **(potenziale) conflitto di interessi**) deve dichiarare la natura e la portata di tale interesse agli altri Amministratori.
- 21.2. Un Amministratore non può partecipare alla delibera o al processo decisionale all'interno del Consiglio di Amministrazione qualora in relazione alla materia di cui trattasi abbia un interesse

personale diretto o indiretto in conflitto con gli interessi della Società e del *business* ad essa connesso. Tale divieto non si applica se il conflitto di interessi riguardi tutti gli Amministratori e in tal caso, subordinatamente all'approvazione da parte dell'Assemblea Generale degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione manterrà i propri poteri.

- 21.3. Il conflitto di interessi di cui all'Articolo 21.2 si ravvisa esclusivamente nel caso in cui si ritenga che l'Amministratore non sia in grado di agire nell'interesse della Società e del *business* ad essa connesso con il livello di integrità e obiettività richiesto. Qualora sia proposta un'operazione in cui, oltre alla Società anche una società affiliata abbia un interesse, il solo fatto che un Amministratore rivesta qualsiasi carica o altra funzione nella società affiliata interessata o in altra società affiliata, sia la carica o la funzione sia remunerata o meno, non costituisce un conflitto di interessi di cui all'Articolo 21.2.
- 21.4. L'Amministratore che in relazione a un (potenziale) conflitto di interessi non eserciti determinati doveri e poteri sarà considerato un Amministratore che non è in grado di svolgere i propri doveri (*belet*).
- 21.5. Un (potenziale) conflitto di interessi non pregiudica il potere di rappresentanza della Società di cui all'Articolo 19.1.

Articolo 22. Seggi vacanti e incapacità di agire.

- 22.1. Per ciascun seggio vacante in seno al Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione può decidere che questo venga temporaneamente occupato da un soggetto (in qualità di sostituto temporaneo) designato dal Consiglio di Amministrazione. I soggetti che possono essere designati a tal fine includono gli *ex* Amministratori (indipendentemente dalle motivazioni di cessazione della carica da Amministratore).
- 22.2. Qualora e sino a quando uno o più seggi in seno al Consiglio di Amministrazione siano vacanti, la gestione della Società sarà delegata temporaneamente al soggetto o ai soggetti che (in qualità di sostituti temporanei o meno) ricoprono una carica nel Consiglio di Amministrazione.
- 22.3. Qualora il seggio di uno o più Amministratori Esecutivi siano vacanti, il Consiglio di Amministrazione può delegare temporaneamente le funzioni e i poteri di un Amministratore Esecutivo a un Amministratore Non-Esecutivo.
- 22.4. Nel caso in cui, a seguito di dimissioni o per altre ragioni, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea Generale degli Azionisti non sia più in carica, un'Assemblea Generale degli Azionisti verrà convocata con urgenza dagli Amministratori ancora in carica al fine di nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione. In tal caso, il mandato di tutti gli Amministratori che non sono stati nuovamente nominati durante l'Assemblea Generale degli Azionisti sarà considerato cessato alla conclusione della relativa assemblea. In tal caso al Consiglio di Amministrazione non spetterà alcun diritto di designazione vincolante di cui all'Articolo 15.2.
- 22.5. Nel determinare la misura in cui i membri del Consiglio di Amministrazione siano presenti o rappresentati, acconsentano a una data modalità di adozione delle delibere, o esprimano il proprio voto, i sostituti temporanei verranno computati e non saranno tenuti in considerazione i seggi vacanti per i quali nessun sostituto temporaneo è stato designato.
- 22.6. Ai fini del presente Articolo 22, il seggio di un Amministratore che non sia in grado di svolgere le proprie funzioni (*belet*) sarà considerato quale seggio vacante.

Articolo 23. Approvazione delle Delibere del Consiglio di Amministrazione.

- 23.1. Il Consiglio di Amministrazione deve richiedere l'approvazione dell'Assemblea Generale per deliberare che possono comportare modifiche rilevanti all'identità e alle caratteristiche della Società o del suo *business*, in ogni caso, in relazione a:
- (a) il trasferimento a terzi (sostanzialmente) integrale del *business* della Società;
 - (b) la sottoscrizione o la risoluzione di accordi di collaborazione a lungo termine tra la Società o una società controllata (*dochtermaatschappij*) e un altro ente o società ovvero un socio illimitatamente responsabile di una società in accomandita o di una società di persone, ove tale collaborazione o risoluzione sia di fondamentale importanza per la Società;
 - (c) l'acquisto o la disposizione da parte della Società o di una sua controllata (*dochtermaatschappij*) di una partecipazione nel capitale sociale di una società qualora il suo valore sia almeno pari a un terzo dell'attivo della Società come risultante dallo stato patrimoniale e note integrative o, ove la Società predisponga un bilancio consolidato, dall'ultimo bilancio consolidato e note integrative adottati dalla Società sugli ultimi risultati annuali.
- 23.2. Le mancate approvazioni richieste ai sensi dell'Articolo 23.1 non pregiudicheranno il potere di rappresentanza del Consiglio di Amministrazione o dei propri membri.

Articolo 24. Manleva e Assicurazione.

- 24.1. Nella misura consentita dalla legge, la Società manterrà indenne e manlevato ciascun Amministratore, attualmente in carica o cessato (ciascuno, esclusivamente ai fini del presente Articolo 24, un **Soggetto Indennizzabile**), per qualsiasi responsabilità, pretesa, pronuncia, sanzione o penale (**Pretese**) eventualmente subita dal Soggetto Indennizzabile a seguito di eventuali azioni, indagini o procedimenti civili, penali o amministrativi previsti, in corso o conclusi (ciascuno, un'**Azione Legale**), di o promosso da qualsiasi parte che non sia la Società stessa o da una società del gruppo (*groepsmaatschappij*), in relazione a eventuali atti o omissioni relativi alla sua capacità in quanto Soggetto Indennizzabile.
- 24.2. Il Soggetto Indennizzabile non sarà manlevato in relazione a Pretese che si riferiscano al conseguimento di fatto di profitti personali, vantaggi o remunerazioni cui non aveva legittimamente diritto, o qualora il Soggetto Indennizzabile sia ritenuto responsabile per dolo (*opzet*) o colpa grave (*bewuste roekeloosheid*).
- 24.3. La Società provvederà a proprie spese a stipulare un'adeguata copertura assicurativa che copra le eventuali Pretese nei confronti di Amministratori attualmente in carica e cessati (**Assicurazione D&O**), a meno che tale assicurazione non possa essere ottenuta a condizioni ragionevoli.
- 24.4. Eventuali spese (incluse ragionevoli spese legali e processuali) (congiuntamente, le **Spese**) sostenute dal Soggetto Indennizzabile in relazione a qualsiasi Azione Legale saranno liquidate o rimborsate dalla Società, a condizione che il Soggetto Indennizzabile si impegni per iscritto a restituire tali Spese qualora l'autorità giudiziaria competente statuisca, con sentenza passata in giudicato, che il Soggetto Indennizzabile non sia legittimato a essere risarcito. Le Spese includeranno eventuali responsabilità fiscali cui il Soggetto Indennizzabile potrebbe essere soggetto all'esito dell'indennizzo.
- 24.5. Anche in caso di Azione Legale promossa nei confronti del Soggetto Indennizzabile da parte della Società stessa o di una società del gruppo (*groepsmaatschappijen*), la Società liquiderà o rimborserà al Soggetto Indennizzabile le spese legali e processuali ragionevolmente sostenute, a condizione che il Soggetto Indennizzabile si impegni per iscritto a rimborsare tali spese e costi qualora l'autorità giudiziaria competente, con sentenza passata in giudicato, decida in favore della Società o della relativa società del gruppo (*groepsmaatschappij*) anziché del Soggetto Indennizzabile.

- 24.6. Il Soggetto Indennizzabile non può assumere alcun obbligo personale di carattere finanziario nei confronti di terzi, né stipulare alcun accordo transattivo, senza il previo consenso scritto della Società. La Società e il Soggetto Indennizzabile compiranno ogni ragionevole sforzo per cooperare al fine di concordare una strategia difensiva in relazione a eventuali Pretese, fermo restando che in caso di mancato raggiungimento dell'accordo tra la Società e il Soggetto Indennizzabile, quest'ultimo si atterrà alle indicazioni fornite dalla Società a propria esclusiva discrezione, al fine di beneficiare del diritto di indennizzo di cui al presente Articolo 24.
- 24.7. L'indennizzo previsto al presente Articolo 24 non si applica nel caso in cui le Pretese vengano rimborsate dalle compagnie di assicurazione.
- 24.8. Il presente Articolo 24 può essere modificato senza il consenso del Soggetto Indennizzabile. Tuttavia, le disposizioni ivi previste continueranno in ogni caso ad applicarsi alle Pretese e/o Spese sostenute in relazione ad atti o omissioni da parte del Soggetto Indennizzabile durante i periodi di efficacia del presente Articolo.

CAPITOLO 5. BILANCIO ANNUALE; UTILI E DISTRIBUZIONI.

Articolo 25. Esercizio Finanziario e Bilancio Annuale.

- 25.1. L'esercizio finanziario della Società coincide con l'anno solare.
- 25.2. Annualmente, non oltre quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione deve redigere il bilancio annuale e depositarlo presso la propria sede per consentirne la verifica da parte degli Azionisti e gli altri soggetti autorizzati a prendere parte all'Assemblea Generale degli Azionisti. Entro il medesimo termine, il Consiglio di Amministrazione deve altresì depositare la relazione del Consiglio di Amministrazione per consentirne la verifica agli Azionisti e agli altri soggetti autorizzati a prendere parte all'Assemblea Generale degli Azionisti.
- 25.3. Il bilancio annuale deve essere sottoscritto dagli Amministratori. Nel caso in cui manchi la firma di uno o più Amministratori, ciò dovrà essere indicato e sarà necessario fornire le motivazioni di tale omissione.
- 25.4. La Società deve garantire che il bilancio annuale, la relazione del Consiglio di Amministrazione e le informazioni aggiuntive ai sensi di legge siano conservati/e presso la propria sede a partire dalla data di convocazione dell'annuale Assemblea Generale degli Azionisti. Gli Azionisti e gli altri soggetti legittimati a prendere parte all'Assemblea Generale degli Azionisti potranno esaminare i documenti in tale luogo e ottenerne una copia senza costi aggiuntivi.
- 25.5. Il bilancio annuale, la relazione del Consiglio di Amministrazione e le informazioni aggiuntive ai sensi di legge sono inoltre soggetti alle disposizioni del Volume 2, Capitolo 9 del Codice Civile olandese.
- 25.6. La lingua del bilancio annuale e della relazione del Consiglio di Amministrazione sarà la lingua inglese.

Articolo 26. Revisore Indipendente.

- 26.1. L'Assemblea Generale degli Azionisti incaricherà una società di revisione, come indicato all'articolo 2:393, paragrafo 1 del Codice Civile olandese (il **Revisore Indipendente**) per la disamina del bilancio annuale redatto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2:393, paragrafo 3 del Codice Civile olandese. In caso di mancata nomina del Revisore Indipendente da parte dell'Assemblea Generale degli Azionisti, l'incarico sarà svolto dal Consiglio di Amministrazione.
- 26.2. Il Revisore Indipendente è autorizzato a esaminare tutti i libri sociali e i documenti e ha il divieto di divulgare qualsiasi informazione in essi mostrata o comunicata allo stesso in relazione all'attività

della Società salvo ove richiesto al fine di adempiere al proprio mandato. La sua remunerazione è a carico della Società.

- 26.3. Il Revisore Indipendente presenterà al Consiglio di Amministrazione una relazione in merito al proprio esame. Tale relazione dovrà quantomeno includere le proprie considerazioni in merito all'affidabilità e alla continuità del sistema automatizzato di trattamento dei dati.
- 26.4. Il Revisore Indipendente redigerà una relazione in merito ai risultati della propria revisione sull'esattezza del bilancio annuale.
- 26.5. Il bilancio annuale non può essere adottato qualora l'Assemblea Generale non sia stata in grado di esaminare la relazione del Revisore Indipendente, che deve essere allegata al bilancio annuale, salvo che non venga specificata la motivazione giuridica di tale omissione.

Articolo 27. Approvazione del Bilancio Annuale e Manleva.

- 27.1. Il bilancio annuale sarà sottoposto all'Assemblea Generale per approvazione.
- 27.2. All'Assemblea Generale degli Azionisti in cui sia stata deliberata l'approvazione del bilancio annuale, sarà proposta separatamente la manleva degli Amministratori dalle responsabilità derivanti dalle loro funzioni, nella misura in cui l'esercizio di tali funzioni sia riflesso nel bilancio annuale o altrimenti comunicato all'Assemblea Generale prima dell'approvazione del bilancio annuale.

Articolo 28. Riserve, Utili e Distribuzioni.

- 28.1. Il Consiglio di Amministrazione può decidere che gli utili realizzati nel corso dell'esercizio finanziario siano integralmente o parzialmente destinati all'incremento e/o alla costituzione di riserve.
- 28.2. Dagli utili rimanenti a seguito dell'applicazione dell'Articolo 28.1, con riferimento all'esercizio finanziario di riferimento, in primo luogo e per quanto possibile, è previsto che sia corrisposto un dividendo pari all'uno per cento (1%) dell'ammontare effettivamente pagato per le Azioni a Voto Speciale ai sensi dell'Articolo 13:5. Il pagamento di tali dividendi sarà effettuato solo in relazione alle Azioni a Voto Speciale per le quali siano stati effettuati tali pagamenti effettivi. I pagamenti effettivi eseguiti durante l'esercizio finanziario cui i dividendi fanno riferimento, non saranno tenuti in considerazione. Non saranno eseguite ulteriori distribuzioni in relazione alle Azioni a Voto Speciale. Nel caso in cui, in un esercizio finanziario, non vengano realizzati utili o gli utili siano insufficienti a consentire le distribuzioni previste nelle precedenti frasi, il disavanzo non sarà corrisposto a valere sugli utili realizzati negli esercizi finanziari successivi.
- 28.3. Gli utili rimanenti a seguito dell'applicazione degli Articoli 28.1 e 28.2 saranno messi a disposizione dell'Assemblea Generale a beneficio dei titolari delle Azioni Ordinarie. Il Consiglio di Amministrazione effettuerà una proposta a tal fine. La proposta di corrispondere dividendi ai titolari delle Azioni Ordinarie sarà trattata quale punto separato rispetto all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale degli Azionisti.
- 28.4. Le distribuzioni dalle riserve distribuibili della Società saranno effettuate ai sensi di una delibera del Consiglio di Amministrazione e non richiederanno una delibera da parte dell'Assemblea Generale.
- 28.5. Il Consiglio di Amministrazione può effettuare una o più distribuzioni di acconti ai titolari delle Azioni, a condizione che un bilancio intermedio non oggetto di revisione sottoscritto dal Consiglio di Amministrazione attesti la sussistenza del requisito previsto dall'Articolo 28.10 in merito alla situazione patrimoniale della Società.
- 28.6. Il Consiglio di Amministrazione può decidere che la distribuzione in relazione alle Azioni Ordinarie non avvenga in denaro, bensì sotto forma di Azioni Ordinarie, o decidere che i titolari delle Azioni Ordinarie dispongano della facoltà scegliere di ricevere una distribuzione in denaro e/o sotto forma

di Azioni Ordinarie, derivante dagli utili e/o a valere sulle riserve, a condizione che al Consiglio di Amministrazione sia conferita delega in tal senso dall'Assemblea Generale ai sensi dell'Articolo 6.2. Il Consiglio di Amministrazione dovrà stabilire le condizioni applicabili alle predette possibilità.

- 28.7. La politica della Società in relazione alle riserve e ai dividendi dovrà essere stabilita e può essere modificata dal Consiglio di Amministrazione. L'adozione e ogni successiva modifica alla politica sulle riserve e i dividendi sarà trattata e rendicontata in sede di Assemblea Generale con un separato punto all'ordine del giorno.
- 28.8. Non saranno effettuati pagamenti in relazione ad Azioni proprie e le stesse non verranno conteggiate nel calcolo delle assegnazioni e dei diritti alle distribuzioni.
- 28.9. Tutte le distribuzioni possono essere effettuate, su decisione del Board, o in Euro o in qualsivoglia altra valuta.
- 28.10. Le distribuzioni possono essere effettuate esclusivamente nella misura in cui il patrimonio netto della Società sia superiore all'ammontare del capitale sociale emesso, incrementato dalle riserve che devono essere mantenute ai sensi di legge e del presente Statuto.

Articolo 29. Pagamento e Diritto alle Distribuzioni.

I dividendi e le altre distribuzioni saranno corrisposti in base a una delibera del Consiglio di Amministrazione entro quattro settimane dall'approvazione, salvo che il Consiglio di Amministrazione stabilisca una diversa data per tale pagamento o distribuzione (a seconda del caso). Quanto alle Azioni Ordinarie e alle Azioni a Voto Speciale potranno essere stabilite date di pagamento diverse.

CAPITOLO 6. L'ASSEMBLEA GENERALE.

Articolo 30. Assemblea Generale degli Azionisti Annuale e Straordinaria.

- 30.1. Annualmente, purché entro la fine del mese di giugno, si terrà l'Assemblea Generale degli Azionisti.
- 30.2. L'ordine del giorno di tale assemblea includerà le seguenti materie oggetto di discussione o approvazione:
 - (a) discussione in merito alla relazione del Consiglio di Amministrazione;
 - (b) discussione e approvazione del bilancio annuale;
 - (c) proposta di distribuzione di dividendi (se del caso);
 - (d) nomina degli Amministratori (se del caso);
 - (e) nomina del Revisore Indipendente (se del caso);
 - (f) altre materie sottoposte a discussione e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e comunicate con la debita osservanza delle disposizioni di cui al presente Statuto, quali ad esempio (i) la manleva dalle responsabilità degli Amministratori; (ii) la discussione della politica in merito alle riserve e ai dividendi; (iii) la designazione del Consiglio di Amministrazione quale organo autorizzato all'emissione delle Azioni; e/o (iv) l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'acquisto di Azioni proprie da parte della Società.
- 30.3. Ulteriori Assemblee Generali degli Azionisti si terranno ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2:108a, 2:110, 2:111 e 2:112 del Codice Civile olandese.

Articolo 31. Convocazione e Ordine del Giorno delle Assemblee.

- 31.1. L'Assemblea Generale degli Azionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione.
- 31.2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale deve essere fornito con il dovuto rispetto del preavviso previsto dalla legge pari a quarantadue (42) giorni.

- 31.3. L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà indicare:
- (a) le materie oggetto di discussione;
 - (b) il luogo e l'orario dell'assemblea;
 - (c) i requisiti di partecipazione all'assemblea di cui agli Articoli 35.2 e 35.3, nonché le informazioni di cui all'Articolo 36.3 (ove applicabile); e
 - (d) l'indirizzo del sito internet della Società,
- e tutte le informazioni eventualmente richieste ai sensi di legge.
- 31.4. Ulteriori comunicazioni che debbano essere rivolte all'Assemblea Generale ai sensi del presente Statuto potranno essere effettuate includendole nell'avviso di convocazione, oppure in un documento depositato presso la sede della Società per la disamina, a condizione che se ne faccia menzione nell'avviso di convocazione stesso.
- 31.5. Gli Azionisti e/o gli altri soggetti legittimati a presenziare all'Assemblea Generale degli Azionisti, i quali, singolarmente o congiuntamente, soddisfano i requisiti di cui all'Articolo 2:114a, paragrafo 2 del Codice Civile olandese avranno il diritto di richiedere al Consiglio di Amministrazione l'inserimento di punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale degli Azionisti, fermo che le motivazioni di tale richiesta devono essere indicate nella stessa e che la richiesta debba essere ricevuta dal Presidente o dall'Amministratore Delegato in forma scritta almeno sessanta (60) giorni prima della data dell'Assemblea Generale degli Azionisti.
- 31.6. L'avviso di convocazione avverrà secondo la modalità prevista dall'Articolo 38.

Articolo 32. Luogo delle Assemblee.

Le Assemblee Generali degli Azionisti si terranno ad Amsterdam o Haarlemmermeer (incluso l'aeroporto Schiphol), a discrezione di coloro i quali convocano l'assemblea.

Articolo 33. Presidente dell'Assemblea.

- 33.1. Le Assemblee Generali degli Azionisti saranno presiedute dal Presidente o dal suo sostituto. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può nominare un soggetto diverso a presiedere l'assemblea. Il presidente dell'assemblea avrà tutti i necessari poteri che egli possa ritenere necessari per garantire il corretto e puntuale svolgimento dell'Assemblea Generale degli Azionisti.
- 33.2. Qualora non venga stabilita la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'Articolo 33.1, l'assemblea stessa provvederà a eleggere un presidente, a condizione che, sino al momento in cui tale elezione non abbia avuto luogo, la presidenza sarà detenuta da un membro del Consiglio di Amministrazione designato a tal fine dagli Amministratori presenti all'assemblea.

Articolo 34. Verbali.

- 34.1. I verbali dell'Assemblea Generale degli Azionisti saranno conservati dal, o sotto la supervisione del, segretario generale, i quali saranno approvati dal presidente dell'assemblea e saranno sottoscritti a riprova dagli stessi.
- 34.2. Tuttavia, il presidente dell'assemblea può stabilire che venga redatto un verbale in forma notarile. In tal caso la firma congiunta del presidente sarà sufficiente.

Articolo 35. Diritti in sede di Assemblee e Ammissione.

- 35.1. Ciascun Azionista e ogni altro soggetto legittimato a partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti è autorizzato a presenziare, intervenire e, nella misura consentita, esercitare il proprio diritto di voto in sede di Assemblea Generale degli Azionisti. Tali soggetti possono essere rappresentati da soggetti delegati per iscritto.

- 35.2. Per ciascuna Assemblea Generale degli Azionisti verrà fissata una data di riferimento ai sensi di legge (la *record date*), al fine di stabilire quali siano i soggetti legittimati a esprimere il proprio voto e quali i soggetti legittimati a prendere parte all'Assemblea Generale degli Azionisti. La *record date* è fissata al ventottesimo giorno antecedente la relativa Assemblea Generale. La modalità con cui i soggetti legittimati a prendere parte all'Assemblea Generale degli Azionisti possono registrarsi ed esercitare i propri diritti sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
- 35.3. Un soggetto legittimato a prendere parte all'Assemblea Generale degli Azionisti o un suo delegato sarà ammesso all'assemblea soltanto se abbia informato la Società della propria intenzione di partecipare in forma scritta all'indirizzo e entro la data indicati nell'avviso di convocazione. Il delegato è tenuto altresì a fornire prova scritta del proprio mandato.
- 35.4. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a stabilire che i diritti di voto e il diritto a partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti possano essere esercitati mediante mezzi di comunicazione elettronici. In tal caso, sarà necessario che ciascun soggetto legittimato a partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti, o suo delegato, possa essere identificato mediante mezzi di comunicazione elettronica, possa seguire la discussione e, ove applicabile, possa esercitare il proprio diritto di voto. Il Consiglio di Amministrazione può altresì stabilire che il mezzo di comunicazione elettronica utilizzato debba consentire a ciascun soggetto legittimato a partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti o suo delegato di prendere parte alla discussione.
- 35.5. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire ulteriori condizioni per l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica di cui all'Articolo 35.4, purché tali condizioni siano ragionevoli e necessarie per l'identificazione dei soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti e per l'affidabilità e sicurezza della comunicazione. Tali condizioni aggiuntive saranno indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Quanto precede, tuttavia, non limita il potere del presidente dell'assemblea di adottare le misure ritenute più opportune al fine del regolare svolgimento dell'assemblea. I soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti si assumono ogni responsabilità in relazione a qualsiasi mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronica utilizzati dagli stessi.
- 35.6. Il segretario generale preparerà un elenco delle presenze in relazione a ciascuna Assemblea Generale degli Azionisti. Con riferimento a ciascun soggetto partecipante o rappresentato avente diritto di voto, l'elenco delle presenze conterrà: il nominativo, il numero di voti esercitabili e, se del caso, il nominativo del proprio rappresentante. Inoltre, l'elenco delle presenze dovrà contenere le informazioni che precedono in relazione ai soggetti aventi diritti di voto che parteciperanno all'assemblea in conformità all'Articolo 35.4 o che abbiano espresso il proprio voto nella modalità prevista all'Articolo 36.3. Il presidente dell'assemblea può decidere che vengano inclusi nell'elenco delle presenze anche i nominativi e altre informazioni inerenti agli altri soggetti presenti. La Società è autorizzata ad applicare talune procedure di verifica ritenute ragionevolmente necessarie ad accertare l'identità dei soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti e, ove applicabile, l'identità e i poteri dei rappresentanti.
- 35.7. Gli Amministratori avranno il diritto di partecipare personalmente all'Assemblea Generale degli Azionisti e di intervenire. Essi avranno il diritto di esprimere il proprio parere nel corso dell'assemblea. Inoltre, il Revisore Indipendente della Società è autorizzato a partecipare e intervenire all'Assemblea Generale degli Azionisti.
- 35.8. Il presidente dell'assemblea deciderà in merito all'ammissione all'assemblea di soggetti diversi da quelli previsti al presente Articolo 35.
- 35.9. La lingua ufficiale delle Assemblee Generali degli Azionisti sarà la lingua inglese.

Articolo 36. Diritti di Voto e Adozione delle Delibere.

- 36.1. Ciascuna Azione Ordinaria dà diritto all'esercizio di un voto. Ciascuna Azione a Voto Speciale A dà diritto all'esercizio di un voto, ciascuna Azione a Voto Speciale B dà diritto all'esercizio di quattro voti e ciascuna Azione a Voto Speciale C dà diritto all'esercizio di nove voti.
- 36.2. All'Assemblea Generale degli Azionisti tutte le delibere devono essere adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi, salvo nei casi in cui ai sensi di legge o del presente Statuto sia necessaria una maggioranza più ampia. In caso di parità di voti, la delibera proposta verrà respinta.
- 36.3. Il Consiglio di Amministrazione può decidere che i voti espressi prima dell'Assemblea Generale degli Azionisti mediante mezzi di comunicazione elettronici o via posta, siano equiparati ai voti espressi durante l'Assemblea Generale. Tali voti non possono essere espressi prima della *record date* di cui all'Articolo 35.2. Ferme restando le disposizioni dell'Articolo 35 l'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti deve indicare la modalità con cui gli Azionisti possono esercitare i propri diritti prima dell'assemblea.
- 36.4. I voti in bianco e quelli non validi saranno ritenuti voti non espressi.
- 36.5. Il presidente dell'assemblea deciderà se e in quale misura i voti possano essere espressi oralmente, per iscritto, elettronicamente o per acclamazione.
- 36.6. Nel determinare quanti voti vengano espressi dagli Azionisti, quanti Azionisti siano presenti personalmente o rappresentati, ovvero in quale misura il capitale sociale emesso sia rappresentato, non verrà tenuto conto delle Azioni per le quali non può essere espresso alcun voto ai sensi di legge.

Articolo 37. Assemblee dei Titolari di Azioni Ordinarie e di Azioni a Voto Speciale.

- 37.1. Le assemblee dei titolari delle Azioni Ordinarie, delle Azioni a Voto Speciale A, delle Azioni a Voto Speciale B, o delle Azioni a Voto Speciale C (**Assemblee Speciali**) si terranno ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione le convochi. Le disposizioni degli Articoli da 31 a 36 si applicano in via analogica, salvo quanto diversamente previsto al presente Articolo 37.
- 37.2. Tutte le delibere delle Assemblee Speciali saranno adottate con la maggioranza assoluta dei voti espressi in relazione alle Azioni della relativa categoria, senza necessità di alcun *quorum* costitutivo. In caso di parità di voti, la delibera proposta verrà respinta.
- 37.3. Con riferimento a un'assemblea dei titolari di una categoria di Azioni non quotate, il termine per la convocazione di tale assemblea è di almeno quindici giorni e non si applica alcuna *record date*. Inoltre, qualora a tale Assemblea Speciale siano rappresentate tutte le Azioni in circolazione della relativa categoria, sarà possibile deliberare validamente anche nel mancato rispetto delle disposizioni dell'Articolo 37.1, purché tali deliberazioni vengano approvate all'unanimità.
- 37.4. Qualora l'Assemblea Generale adotti una delibera per la validità o l'attuazione della quale è richiesto il consenso dell'Assemblea Speciale, e qualora, nel momento dell'adozione di tale delibera in sede di Assemblea Generale, la maggioranza di cui all'Articolo 37.2 voti a favore della proposta interessata, il consenso della relativa Assemblea Speciale si intende accordato.

Articolo 38. Convocazioni e Avvisi.

- 38.1. La convocazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti sarà inviata in conformità ai requisiti di legge e ai requisiti regolamentari applicabili alla Società al fine della quotazione delle proprie Azioni sul relativo mercato azionario.
- 38.2. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che gli Azionisti e gli altri soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti vengano convocati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet della Società e/o mediante altri mezzi elettronici di pubblicazione, conformemente all'Articolo 38.1.

- 38.3. Le disposizioni del presente Articolo 38 si applicano in via analogica ad altre pubblicazioni, convocazioni e comunicazioni agli Azionisti e agli altri soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti.

CAPITOLO 7. MISCELLANEA.

Articolo 39. Legge Applicabile; Risoluzione delle Controversie.

- 39.1. L'organizzazione interna della Società e tutte le materie ad essa connesse sono disciplinate dal diritto olandese. Ciò include (i) la validità, nullità e le conseguenze giuridiche delle delibere degli organi societari; e (ii) i diritti e gli obblighi degli Azionisti e degli Amministratori in quanto tali.
- 39.2. Nella misura consentita dalla legge, le corti olandesi hanno la competenza in relazione alle materie di cui all'Articolo 39.1, incluse le controversie tra la Società e i suoi Azionisti e Amministratori.
- 39.3. Le disposizioni del presente Articolo 39, riferite agli Azionisti e Amministratori, si applicano anche ai soggetti che detengono o abbiano detenuto nei confronti della Società il diritto di acquistare Azioni, ai precedenti Azionisti, ai soggetti diversi dagli Azionisti che detengono o abbiano detenuto nei confronti della Società il diritto di partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti, agli Amministratori cessati e agli altri soggetti che detengono o abbiano detenuto qualsiasi carica in virtù di una nomina o designazione in conformità al presente Statuto.

Articolo 40. Modifica dello Statuto.

- 40.1. L'Assemblea Generale può deliberare di modificare lo Statuto a maggioranza assoluta dei voti espressi, ma esclusivamente su proposta del Consiglio di Amministrazione. Tale proposta deve essere indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti.
- 40.2. In caso di proposta all'Assemblea Generale degli Azionisti di modificare lo Statuto, una copia di tale proposta contenente il testo integrale della modifica proposta verrà depositata presso la sede della Società, affinché venga esaminata dagli Azionisti e dagli altri soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti, sino alla conclusione dell'assemblea. Inoltre, una copia della proposta verrà messa a disposizione senza costi aggiuntivi per gli Azionisti e per gli altri soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti dal giorno in cui è stata depositata sino alla data dell'assemblea.

Articolo 41. Scioglimento e Liquidazione.

- 41.1. La Società può essere sciolta ai sensi di un'apposita delibera adottata dall'Assemblea Generale. Le disposizioni dell'Articolo 40.1 si applicano in via analogica. Nel caso in cui sia necessario presentare una proposta di scioglimento della Società all'Assemblea Generale, ciò deve essere indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale.
- 41.2. Qualora lo scioglimento della Società mediante delibera dell'Assemblea Generale, gli Amministratori saranno incaricati della liquidazione delle attività della Società ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2:23, paragrafo 2 del Codice Civile olandese.
- 41.3. Durante la liquidazione, le disposizioni del presente Statuto rimarranno in vigore, per quanto possibile.
- 41.4. Dal saldo rimanente a seguito del pagamento dei debiti della Società oggetto di scioglimento:
- (c) in primo luogo, l'ammontare effettivamente corrisposto per le Azioni a Voto Speciale ai sensi dell'Articolo 13.5 è trasferito a quei titolari di Azioni a Voto Speciale, le cui Azioni Voti Speciali siano state effettivamente pagate; e
 - (d) in secondo luogo, il saldo rimanente verrà trasferito ai titolari di Azioni Ordinarie proporzionalmente al numero complessivo delle Azioni Ordinarie detenute da ciascuno di essi.

- 41.5. Successivamente alla liquidazione, i libri sociali e i documenti dovranno rimanere in possesso del soggetto designato a tal fine dai liquidatori della Società per il periodo previsto dalla legge.
- 41.6. La liquidazione è altresì soggetta alle disposizioni del Capitolo 1, Volume 2 del Codice Civile olandese.

[Lo Statuto della Società contiene le seguenti Disposizioni Transitorie:]

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

T1. Capitale sociale emesso - Scenario I

42.1. Nella misura in cui il capitale sociale emesso sia inferiore a ottanta milioni (80.000.000) di euro e il Consiglio di Amministrazione non abbia depositato alcuna dichiarazione di cui agli Articoli 42.2, 42.3 o 42.4 presso il Registro delle Imprese olandese, gli Articoli 4.1 e 4.2 si applicano come tali.

T2. Capitale sociale emesso - Scenario II

42.2. In deroga alle disposizioni di cui agli Articoli 4.1 e 4.2, nel caso in cui il capitale sociale emesso sia pari a ottanta milioni (80.000.000) di euro o superiore e il Consiglio di Amministrazione abbia depositato una dichiarazione attestante tale nuovo ammontare minimo emesso presso il Registro delle Imprese olandese e non abbia depositato la dichiarazione di cui agli Articoli 42.3 o 42.4, gli Articoli 4.1 e 4.2 leggeranno come segue:

“4.1 Il capitale sociale autorizzato della Società è pari a trecentosettantadue milioni e cinquecentomila (372.500.000) euro.

4.2 Il capitale sociale autorizzato è suddiviso nelle seguenti categorie di azioni:

- un miliardo e cinquecento milioni (1.500.000.000) Azioni Ordinarie, del valore nominale di cinque centesimi (0,05) di euro cadauna;
- un miliardo e cinquecento milioni (1.500.000.000) Azioni a Voto Speciale A, del valore nominale di cinque centesimi (0,05) di euro cadauna;
- un miliardo (1.000.000.000) Azioni a Voto Speciale B, del valore nominale di venti centesimi (0,20) di euro cadauna; e
- cinquanta milioni (50.000.000) Azioni a Voto Speciale C, del valore nominale di quarantacinque centesimi (0,45) di euro cadauna.”

T3. Capitale sociale emesso - Scenario III

42.3. In deroga alle disposizioni di cui all'Articolo 4.1 e 4.2, nel caso in cui il capitale sociale sia pari a centocinquanta milioni (150.000.000) di euro o superiore e il Consiglio di Amministrazione abbia depositato una dichiarazione attestante tale nuovo ammontare minimo del capitale sociale emesso presso il Registro delle Imprese olandese e non abbia depositato alcuna dichiarazione di cui agli Articoli 42.4, gli Articoli 4.1 e 4.2 leggeranno come segue:

“4.1 Il capitale sociale autorizzato della Società è pari a settecentoventi milioni di euro (720.000.000).

4.2 Il capitale sociale autorizzato è suddiviso nelle seguenti categorie di azioni:

- un miliardo e cinquecento milioni (1.500.000.000) Azioni Ordinarie, del valore nominale di cinque centesimi (0,05) di euro cadauna;
- un miliardo e cinquecento milioni (1.500.000.000) Azioni a Voto Speciale A, del valore nominale di cinque centesimi (0,05) di euro cadauna;
- un miliardo e cinquecento milioni (1.500.000.000) Azioni a Voto Speciale B, del valore nominale di venti centesimi (0,20) di euro cadauna; e
- seicento milioni (600.000.000) Azioni a Voto Speciale C, del valore nominale di quarantacinque (0,45) centesimi di euro cadauna.”

T.4 Capitale sociale emesso - Scenario IV

42.4. Nel caso in cui il capitale sociale emesso sia pari a duecentocinquanta milioni (250.000.000) di euro o superiore e il Consiglio di Amministrazione abbia depositato una dichiarazione attestante tale nuovo ammontare minimo del capitale sociale emesso presso il Registro delle Imprese olandese, gli Articoli 4.1 e 4.2 leggeranno come segue:

“4.1 Il capitale sociale autorizzato della Società è pari a un miliardo centoventicinque milioni (1.125.000.000) di euro.

4.2 Il capitale sociale autorizzato è suddiviso nelle seguenti categorie di azioni:

- un miliardo e cinquecento milioni (1.500.000.000) Azioni Ordinarie, del valore nominale di cinque centesimi (0,05) di euro cadauna;
- un miliardo e cinquecento milioni (1.500.000.000) Azioni a Voto Speciale A, del valore nominale di cinque centesimi (0,05) di euro cadauna;
- un miliardo e cinquecento milioni (1.500.000.000) Azioni a Voto Speciale B, del valore nominale di venti centesimi (0,20) di euro cadauna; e
- un miliardo e cinquecento milioni (1.500.000.000) Azioni a Voto Speciale C, del valore nominale di quarantacinque (0,45) centesimi di euro cadauna.”

0 - 0 - 0

Il presente documento è una traduzione non vincolante di cortesia in italiano dello Statuto. La versione olandese dello Statuto è il solo documento ufficiale che produca effetti legali. In caso di discrepanze o differenze tra il documento ufficiale in olandese e la traduzione in italiano, nonché in caso di qualsivoglia controversia sul contenuto del documento, il documento in olandese prevarrà sempre.